



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA
N. 148 DEL 19/04/2019 REG. GEN.
N. 73 DEL 19/04/2019**

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO COMUNALE A SERVIZIO DEL
CIMITERO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'avviso con il quale comunicava l'assegnazione ai Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 legge di bilancio 2019;

che tali contributi spettano a tutti i Comuni sia delle Regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione;

che il Comune di Costigliole Saluzzo rientra nella fascia con popolazione ricompresa tra i 2.000 abitanti e 5000 abitanti a cui spetta il contributo ammontante ad € 50.000,00;

che nella comunicazione di riconoscimento del finanziamento veniva indicata la scadenza del 15 maggio quale data per l'inizio dei lavori, pena la decadenza del contributo;

che con altro provvedimento è stato affidato il servizio di progettazione all'ingegnere Pietro Molinengo in quanto il servizio di progettazione riguarda principalmente opere strutturali pertanto si rende necessario procedere all'affidamento del servizio per la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione necessario per la realizzazione dell'intervento in questione;

che l'Ufficio Tecnico non può provvedere direttamente all'esecuzione dei servizi in oggetto specificati, con conseguente difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori e pertanto ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio per la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza del fabbricato comunale a servizio del cimitero;

che l'incarico professionale di cui sopra non è da quantificarsi come atto di spesa relativo a studio, incarico di consulenza di cui all'art. 6 comma 7 della Legge n. 122/2010;

che trattandosi di servizio di progettazione di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere all'affidamento del servizio secondo il combinato disposto dall'art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la proposta di parcella dell'architetto Luca Perona, con studio, in Costigliole Saluzzo, Via Piave n. 14, pervenuto in data 11/04/2019 con nota prot. 000245 dell'importo di € 1.600,00 oltre cassa previdenziale e l'iva di legge per un totale di € 2.030,08;

RITENUTO congruo il preventivo dell'architetto Luca Perona, e che il sopracitato professionista

garantisce, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, adeguata idoneità tecnica-professionale, capacità economica finanziaria proporzionata all'oggetto del servizio;

DATO ATTO CHE:

- a) con l'aggiudicazione dei lavori in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere all'affidamento del servizio per la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza del fabbricato comunale a servizio del cimitero;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;
- c) che sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
- d) che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, comma 8° e dall'art. 36, comma 2°, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO CHE:

per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del **CIG 7878886668**;

in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto contratto di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO:

il D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

le linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

il decreto n. 10 del 28/12/2016 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

la deliberazione del C.C. n. 36 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019;

la deliberazione della G.C. n. 16 del 30/01/2018 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2018;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di **APPROVARE** la stessa, relativamente all'affidamento del servizio per la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza del fabbricato comunale a servizio del cimitero.
- 2) **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, comma 8° e dall'art. 36, comma 2°, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, come in

premessa specificato.

- 3) **DI AFFIDARE** allo studio dell'architetto Luca Perona, con sede, in Costigliole Saluzzo, Via Piave n. 14, come da preventivo pervenuto in data 11/04/2019 con nota prot. 0002945 dell'importo di € 1.600,00 oltre cassa previdenziale e l'iva di legge per un totale di € 2.030,08.
- 4) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme .

Esercizio	2019	
€ 2.030,08	Cap. 9530/23	
Missione	12	
Programma	9	
Titolo	II	
Macro	202	
Piano Finanziario	U. 2.02.01.09.015	
Creditore	Perona Luca	
	CIG 7878886668	CUP C89G19000050001
Esigibilità	31/12/19	

5) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

6) **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:

- che la trasmissione del presente provvedimento, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, costituisce stipula contrattuale;
- termine di esecuzione della prima fase, quella progettuale, entro e non oltre il 05/05/2019 e la parte esecutiva secondo le tempistiche impartite dall'ufficio tecnico;
- il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione, a lavori ultimati e collaudati;
- misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra pari allo 0,1%, dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. L'importo sarà trattenuto dal compenso dovuto al "professionista" stesso. Qualora il ritardo eccedesse i gg. 30, l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che il "professionista" possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre se questa sia effettivamente utilizzabile;
- il professionista dovrà presentare contestualmente alla sottoscrizione della presente opportuna polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D. Lgs. 50/2016;
- gli elaborati, i progetti e tutti i documenti, resteranno di proprietà dell'Amministrazione. All'atto della consegna della documentazione dovrà essere consegnato il medesimo progetto anche in formato digitale modificabile nella tipologia di applicativi più diffusi sul mercato (documenti in formato *.doc oppure *.xls, elaborati grafici in formato *.dwg o *.dxf ecc. Ecc.);
- il professionista è altresì incaricato dell'aggiornamento ed integrazione dei documenti di progetto in formato digitale, qualora, durante l'esecuzione delle opere, a seguito di richieste di integrazioni o modifiche da parte della DL o della Ditta, siano ai medesimi apportate modifiche. Gli stessi, sempre in formato digitale (es. .doc, .xls, .dwg, ecc.), devono essere

- consegnati alla stazione appaltante;
- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e l'affidatario non può avvalersi del subappalto ad eccezione di quanto previsto all'art. 31 c. 8 secondo periodo del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
 - obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 65/2014, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
 - che l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
 - per quanto non previsto espressamente nelle presenti clausole, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii., artt. 2229 e ss. del Codice Civile, D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., D.P.R. 380/2001 e e ss.mm.ii., oltretché le norme in materia di opere pubbliche e di contabilità di stato.

7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 19 aprile 2019

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
MOI arch. Giuseppe ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa